

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

Delibera n° / 164

ORIGINALE

OGGETTO: Presa d'atto sottoscrizione convenzione con l'Azienda Calabria Lavoro per l'utilizzo del personale facente parte del bacino di cui alla all'art. 1 della Legge Regionale 1/2014.

In data 01 APR. 2014, nella Sede dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, via Mario Nicoletta angolo via G. Di Vittorio;

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE con decreto del Dirigente di Settore del Dipartimento n. 10 n. 2258 del 28 febbraio 2014, l' Azienda Calabria Lavoro è stata autorizzata ad utilizzare, quale misura di politica attiva del lavoro, i lavoratori facenti parte del bacino L.R. 28/08 e L.R. 8/2010, che andranno a confluire nell'elenco regionale ex art. 1 L.R. 1/2014 (che richiama l'art. 4, comma 8, D.L.101/2013 come convertito) con contratto a tempo determinato parziale (18 ore settimanali) fino al 31 dicembre 2016, al fine di consentire l'utilizzo dei detti lavoratori presso i Dipartimenti della Regione Calabria, nonché presso i Soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta;

DATO ATTO CHE, nell'ambito della collaborazione istituzionale, l' Azienda Calabria Lavoro ha ritenuto opportuno supportare l'attività amministrativa degli uffici dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone attraverso l'utilizzo presso la stessa dei citati soggetti contrattualizzati ex L.R. 1/2014, al fine di consentire un recupero di efficienza nella trasmissione dei flussi sanitari alla Regione Calabria ed al competente Ministero,;

ATTESO CHE al fine di regolamentare i rapporti di cui al periodo precedente è stata sottoscritta opportuna convenzione tra l'Azienda Calabria Lavoro e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;

CHE, in particolare, la convenzione di cui al periodo precedente stabilisce che l' Azienda Calabria Lavoro dovrà:

- 1) procedere al pagamento dei lavoratori subordinatamente alla erogazione dei fondi da parte della Regione Calabria e, conseguentemente, provvedere al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti per legge;
- 2) provvedere all'iscrizione dei lavoratori presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- 3) assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni

di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro e, in particolare, tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro.

e che l'ASP di Crotone, nella qualità di soggetto utilizzatore, dovrà:

- a) mettere a disposizione locali e attrezzature, anche informatiche, adeguate allo svolgimento dei compiti che saranno assegnati al prestatore di lavoro;
- b) comunicare tempestivamente all'Azienda Calabria Lavoro l'eventuale assenza del prestatore di lavoro;
- c) adibire il lavoratore alle mansioni corrispondenti alla Categoria, assicurando al medesimo, per quanto non di competenza di Azienda Calabria Lavoro, l'adeguata formazione teorico-pratica, a norma delle vigenti disposizioni anche in materia di sicurezza;
- d) comunicare tempestivamente ad Azienda Calabria Lavoro gli elementi utili ad una eventuale contestazione disciplinare a carico del lavoratore al fine di consentire a quest'ultima l'azione che dovrà esercitare;
- e) informare tempestivamente e per iscritto l'Azienda Calabria Lavoro in caso di infortunio del lavoratore, al fine di rendere possibile l'adempimento degli obblighi di legge;
- f) garantire, con riguardo alle attività che si svolgeranno presso i propri uffici, l'osservanza della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto dell'avvenuta sottoscrizione della citata Convenzione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale

VISTE le leggi in materia;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di:

- 1) Prendere atto che tra l'Azienda Calabria Lavoro e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone è stata sottoscritta una Convenzione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per la regolamentazione dell'utilizzo, presso l'ASP di Crotone, dei soggetti contrattualizzati ex L.R. 1/2014;
- 2) Prendere atto che, in particolare, la convenzione di cui al periodo precedente stabilisce che l'Azienda Calabria Lavoro dovrà:
 - a) procedere al pagamento dei lavoratori subordinatamente alla erogazione dei fondi da parte della Regione Calabria e, conseguentemente, provvedere al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti per legge;
 - b) provvedere all'iscrizione dei lavoratori presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

- c) assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro e, in particolare, tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro.

e che l'ASP di Crotone, nella qualità di soggetto utilizzatore, dovrà:

- a) mettere a disposizione locali e attrezzature, anche informatiche, adeguate allo svolgimento dei compiti che saranno assegnati al prestatore di lavoro;
 - b) comunicare tempestivamente all'Azienda Calabria Lavoro l'eventuale assenza del prestatore di lavoro;
 - c) adibire il lavoratore alle mansioni corrispondenti alla Categoria, assicurando al medesimo, per quanto non di competenza di Azienda Calabria Lavoro, l'adeguata formazione teorico-pratica, a norma delle vigenti disposizioni anche in materia di sicurezza;
 - d) comunicare tempestivamente ad Azienda Calabria Lavoro gli elementi utili ad una eventuale contestazione disciplinare a carico del lavoratore al fine di consentire a quest'ultima l'azione che dovrà esercitare;
 - e) informare tempestivamente e per iscritto l'Azienda Calabria Lavoro in caso di infortunio del lavoratore, al fine di rendere possibile l'adempimento degli obblighi di legge;
 - f) garantire, con riguardo alle attività che si svolgeranno presso i propri uffici, l'osservanza della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
- 3) Dare atto che l'utilizzo dei prestatori di lavoro nelle attività previste dalla convenzione in parola non determina alcun onere, anche indiretto sul bilancio dell'ASP di Crotone, quale Soggetto utilizzatore;
- 4) Dare mandato all' Ufficio Affari Generali di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda Calabria Lavoro;

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore Amministrativo:

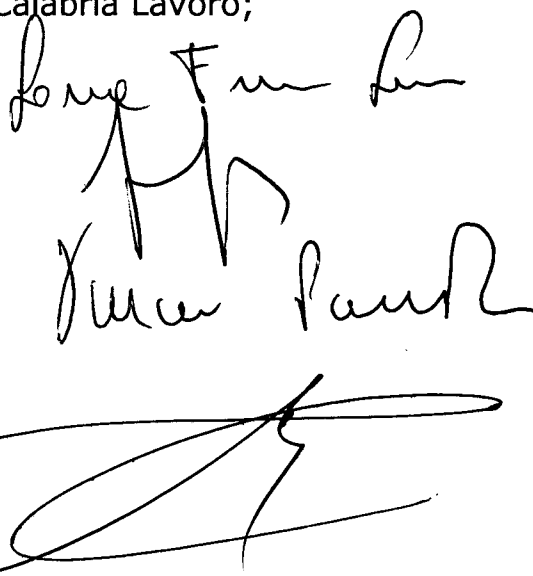
Dr. Giovanni Cozza

Il Direttore Sanitario Aziendale:

Dr. Francesco Paravati

Il Direttore Generale:

Prof. Rocco Antonio Nostro



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UFFICIO AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 02 APR. 2014 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 034 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

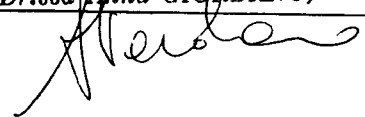
Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Il Dirigente Amministrativo Responsabile

(Dr.ssa Anna GIORDANO)





Rep. 4060 del 1-04-2014

L'UFFICIALE ROGANTE
(Dr.ssa Anna GIORDANO)

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2014 n. 1

CONVENZIONE ATTUATIVA

TRA

AZIENDA CALABRIA LAVORO	
Data Arrivo	31.03.14
N° Prot.	1312

Azienda Calabria Lavoro, Ente Pubblico Strumentale della Regione Calabria con sede in Reggio Calabria, Via Vittorio Veneto n. 60, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante Avv. Pasquale Melissari

E

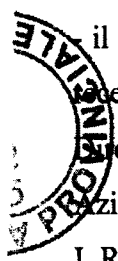
L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, Prof. Rocco Antonio Nostro, nato a Gioia Tauro il 20.05.1949 - "Soggetto Utilizzatore";

VISTI

- la circolare n. 5/2013 de Dipartimento della Funzione Pubblica recante "indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi e proroghe dei contratti";
- la Legge regionale 14 agosto 2008, n. 28 "Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ivi compresi i trattamenti in deroga" finalizzata all'approvazione di progetti di sviluppo di politiche attive del lavoro che offrano impiego ai lavoratori già dipendenti di Enti o Organismi pubblici o pubblico-privati al cui capitale sociale partecipa direttamente la Regione Calabria, collocati nelle diverse forme di trattamento degli ammortizzatori sociali di cui alla Legge 223/1991 e s.m.i., compresi i trattamenti in deroga, ovvero dipendenti, alla data del 31/12/2007 di imprese fornitrici di servizi in regime di esternalizzazione resi in favore della Regione Calabria;
- la L.R. n. 8 del 26.02.2010, con la quale le norme della L.R. 28/08 vengono integrate ed applicate

anche "...ai lavoratori che non usufruendo di ammortizzatori sociali, abbiano svolto, alla data del 31.12.2007 almeno due anni di attività alle dipendente di Enti o Organismi Pubblici o pubblico – privati, al cui capitale sociale, a maggioranza pubblica partecipa direttamente o indirettamente, la Regione Calabria, ovvero di imprese fornitrici di servizi in regime di esternalizzazione rese in favore della Regione Calabria, ivi comprese le imprese fornitrici di servizi informatici attualmente in stato fallimentare, nonché di Enti Strumentali della stessa Regione Calabria, che abbiano partecipato alla manifestazione di interesse espletata in forza del Decreto del DDG Dipartimento 10 n. 17910 del 14.11.2008";

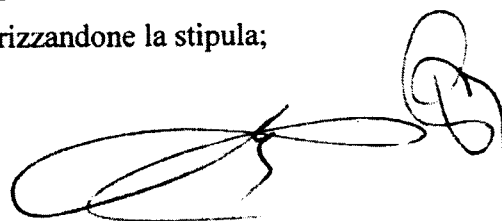
- la Legge Regionale 13 gennaio 2014, n. 1 recante "*Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125*" che prevede all'art. 1, c. 5, la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2016 l'utilizzo dei lavoratori di cui alle leggi regionali 28/2008 e 8/2010, aventi diritto all'inserimento nell'elenco regionale, con contratti a tempo determinato parziale;

 il decreto del Commissario di Azienda Calabria Lavoro n. 19 del 27 febbraio 2014, con cui è stato recepito il verbale di concertazione sottoscritto dall'Assessore al Lavoro, dal Direttore Generale, dal Direttore Vicario e dal Dirigente del Settore Lavoro del Dipartimento 10, dal Commissario di Azienda Calabria Lavoro e dalle OO.SS., in cui si è stabilito che i lavoratori del bacino regionale L.R. 8/2010 precedentemente contrattualizzati dalla Fondazione Calabria Etica, andando a confluire, unitamente ai lavoratori di cui alla L.R. 28, nell'unico bacino/elenco regionale che sarà costituito ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata L.R. 1/2014, vengano utilizzati tutti esclusivamente da Azienda Calabria Lavoro, con contratti a tempo determinato parziale (18 ore settimanali) regolamentando il rapporto di lavoro con un CCDI sottoscritto a livello territoriale ed è stata autorizzata la stipula dei contratti a tempo determinato con i lavoratori facenti parte dei detti bacini;

- il decreto del Dirigente di Settore del Dipartimento n. 10 n. 2258 del 28 febbraio 2014, con cui Azienda Calabria Lavoro è stata autorizzata ad utilizzare, quale misura di politica attiva del lavoro, i lavoratori facenti parte del bacino L.R. 28/08 e L.R. 8/2010, che andranno a confluire nell'elenco regionale ex art. 1 L.R. 1/2014, che richiama l'art. 4, comma 8, D.L.101/2013 come convertito, con contratto a tempo determinato parziale (18 ore settimanali) fino al 31 dicembre 2016 al fine di consentire l'utilizzo dei detti lavoratori presso i Dipartimenti della Regione Calabria, nonché presso i Soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta;

- il decreto del Commissario di Azienda Calabria Lavoro n. 20 del 3 marzo 2014, con cui si è recepito il sopra citato decreto n. 2258 del 28 febbraio 2014 ed è stata approvata la bozza di convenzione da sottoscrivere con i Soggetti che facciano richiesta di utilizzo, autorizzandone la stipula;

PREMESSO



che, nell'ambito della collaborazione istituzionale, si ritiene opportuno supportare nella loro attività amministrativa gli uffici dell'Azienda Sanitaria Provinciale, al fine di consentire un recupero di efficienza nella trasmissione dei flussi sanitari alla Regione Calabria ed al competente Ministero, ritenendo l'impiego di risorse umane quale intervento di politica attiva del lavoro, volto ad offrire opportunità di formazione ed esperienza professionale ai soggetti contrattualizzati ex L.R. 1/2014;

che, pertanto, si ritiene di dover supportare l'ASP di Crotone contribuendo a definire ed accelerare i procedimenti informatici - amministrativi dei flussi sanitari al momento deficitari;

che si ritiene in questo modo di migliorare le capacità professionali dei soggetti interessati, consentendo agli stessi di innovarsi con le nuove tecnologie informatiche, nonché di arricchire e valorizzare le competenze già acquisite e consolidate nelle attività pregresse al fine di creare livelli occupazionali qualificati che possano contribuire alla crescita e all'ammodernamento del sistema produttivo e istituzionale della Regione Calabria;

che, al fine di regolamentare i rapporti, si ritiene necessario procedere alla stipula di specifica convenzione.

Allo preteso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Finalità

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la realizzazione dei servizi istituzionali dei Soggetti stipulanti conseguendo un'economica gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie connesse alla gestione del personale in convenzione.

Articolo 2

Oggetto

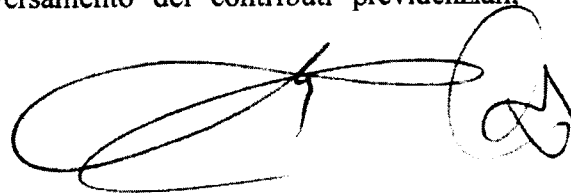
La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo del personale a tempo determinato 8parziale, facente parte del bacino di cui alla L.R. 28/2008 e 8/2010, che andrà a confluire nella lista regionale di cui all'art. 1 della L.R. 1/2014, contrattualizzato da Azienda Calabria Lavoro fino al 31 dicembre 2016.

Articolo 3

Impegni specifici delle parti e modalità attuative

Azienda Calabria Lavoro dovrà:

1) procedere al pagamento dei lavoratori subordinatamente alla erogazione dei fondi da parte della Regione Calabria e, conseguentemente, provvedere al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti per legge;



2) provvedere all'iscrizione dei lavoratori presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

3) assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro e, in particolare, tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro.

Il Soggetto utilizzatore assumerà le seguenti obbligazioni:

a) mettere a disposizione locali e attrezzature, anche informatiche, adeguate allo svolgimento dei compiti che saranno assegnati al prestatore di lavoro;

b) comunicare tempestivamente all'Azienda Calabria Lavoro l'eventuale assenza del prestatore di lavoro;

c) adibire il lavoratore alle mansioni corrispondenti alla Categoria, assicurando al medesimo, per quanto non di competenza di Azienda, l'adeguata formazione teorico-pratica, a norma delle vigenti disposizioni anche in materia di sicurezza;

d) comunicare tempestivamente ad Azienda Calabria Lavoro gli elementi utili ad una eventuale contestazione disciplinare a carico del lavoratore al fine di consentire a quest'ultima l'azione che dovrà esercitare;

e) informare tempestivamente e per iscritto l'Azienda Calabria Lavoro in caso di infortunio del lavoratore, al fine di rendere possibile l'adempimento degli obblighi di legge;

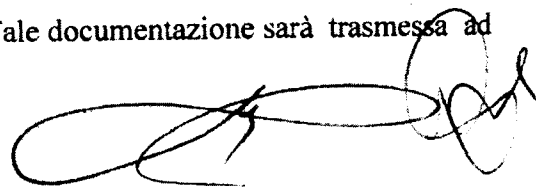
f) garantire, con riguardo alle attività che si svolgeranno presso i propri uffici, l'osservanza della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

La presenza in servizio del lavoratore sarà accertata dal Soggetto utilizzatore con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente.

La gestione delle assenze è effettuata dal Soggetto utilizzatore, il quale si impegna a comunicare tempestivamente all'Azienda le assenze per malattia e per cause analoghe e si impegna, altresì, a concordare preventivamente con il prestatore di lavoro l'assegnazione di ferie e permessi.

La fruizione dei periodi di ferie da parte del lavoratore sarà, pertanto, comunicata dallo stesso al Soggetto utilizzatore tenendo conto delle esigenze di servizio.

Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro, il Soggetto utilizzatore provvederà a trasmettere la documentazione sottoscritta con cadenza mensile dai responsabili degli Uffici che avranno usufruito delle prestazioni stesse, con indicazione delle ore effettivamente lavorate, nonché delle assenze per malattie, ferie e permessi. Tale documentazione sarà trasmessa ad



Azienda Calabria Lavoro a mezzo fax o a mezzo posta elettronica, entro le ore 12.00 del quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.

Il Soggetto utilizzatore avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti in materia di lavoro e di organizzazione pubblica.

Articolo 4

Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 18 ore settimanali, articolato su cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, secondo le formule contrattuali vigenti per il part-time:

lunedì, martedì e mercoledì – 4 ore

giovedì e venerdì - 3 ore

Il prestatore di lavoro, ai fini di ottimizzarne l'impiego, ha acconsentito espressamente alla possibile modifica dell'orario in base alle esigenze organizzative del Soggetto utilizzatore con preavviso di due giorni lavorativi e previa comunicazione all'Azienda.

Si applicano, comunque, le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa legale e contrattuale.

Qualora le assenze ingiustificate del lavoratore superino il 20% (venti per cento) della durata del contratto di lavoro, il contratto di lavoro si risolve automaticamente senza alcun obbligo di contestazione e di comunicazione. Le ore di assenza comunque verranno sottratte dalle retribuzione complessiva.

Articolo 5

Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

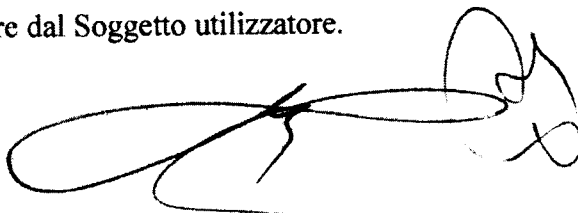
Azienda Calabria Lavoro si riserva ampia facoltà, senza che il Soggetto utilizzatore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del Soggetto Utilizzatore di tutte le disposizioni contenute nel presente atto, nonché sull'attività svolta e sul corretto utilizzo del prestatore di lavoro.

Articolo 6

Requisiti morali. Privacy e riservatezza

Il prestatore di lavoro dovrà possedere i requisiti delle qualità morali e di condotta irreprensibile previsti dall'art. 35 comma 6 D.Lgs. 165/2001.

E', inoltre, tenuto al rispetto della normativa a tutela della privacy, con riferimento ai dati e alle notizie di cui venga a conoscenza in ragione dell'esecuzione del servizio. E', altresì, obbligato a mantenere la riservatezza e a non divulgare in alcun modo notizie, informazioni, corrispondenza relative alle attività e agli atti e provvedimenti posti in essere dal Soggetto utilizzatore.



Articolo 7

Utilizzazione dei collaboratori

L'utilizzo dei prestatori di lavoro nelle attività previste dalla presente convenzione non determina alcun onere, anche indiretto sul bilancio del Soggetto utilizzatore ed è tenuto al segreto d'ufficio.

Azienda Calabria Lavoro si riserva la facoltà insindacabile di variare la destinazione del prestatore di lavoro, secondo le proprie esigenze organizzative.

Articolo 8

Efficacia e durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata un anno dalla sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente fino al 31/12/2016 nel caso in cui le Parti non manifestino una diversa volontà che, comunque, dovrà essere formalizzata a mezzo di atto scritto in ogni caso la presente Convenzione cesserà di avere effetto il 31/12/2016.

Si allega elenco dei lavoratori da utilizzare.



li _____

Azienda Sanitaria Provinciale Crotone
Il Direttore Generale
Prof. Rocco Antonio NOSTRO

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the text of the Azienda Sanitaria Provinciale Crotone.

Azienda Calabria Lavoro
Il Commissario
Avv. Pasquale Melissari

A handwritten signature in black ink, overlapping the text of Azienda Calabria Lavoro.

ELENCO NOMINATIVI LAVORATORI

LEGGE REGIONALE N 1/2014

COMUNE DI CROTONE

N	COGNOME	NOME	LUOGO NASCITA	DATA NASCITA	RESIDENZA	TITOLO DI STUDIO
1	COLLIA	MAURIZIO	FOGGIA	16/08/1968	VIA V. VENETO,47 - CROTONE	LAUREA
2	COMMARA'	MARINELLA	CROTONE	18/06/1965	VIA LUNGOMARE GRAMSCI,164/C - CROTONE	DIPLOMA
3	DE BARTOLO	RAFFAELLA	GERMANIA	30/08/1972	VIA SAN GIUSEPPE VICO II, 7 - COTRONEI (KR)	LAUREA
4	GALLINA	CARMELA	CROTONE	30/05/1963	VIA CONTRADA GANGEMI S.S 106-STRONGOLI(KR)	DIPLOMA
5	GRANDINETTI	FRANCESCO	CROTONE	01/04/1974	VIA V. VENETO,150/B - CROTONE	DIPLOMA
6	LAZZARO	ANTONIO	CROTONE	10/11/1959	VICO MESSINA,18 - CROTONE	DIPLOMA
7	MOLICA	DOMENICO	CROTONE	13/10/1976	VIALE CALABRIA,27 - CROTONE	DIPLOMA
8	MURGI	RAFFAELE	MELISSA (KR)	10/05/1965	VIA NAZIONE UNITE 149/2 MELISSA (KR)	DIPLOMA
9	PALERMO	LUIGI	CROTONE	21/11/1975	VIA DEI GELSOMINI, 46 - CROTONE	DIPLOMA
10	SCULCO	RAFFAELE	STRONGOLI (KR)	24/09/1963	VIA SANTA MARIA, 2 - STRONGOLI (KR)	LAUREA

